



COMUNE DI CARTURA
PROVINCIA DI PADOVA

**GESTIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI "SENZA FISSA DIMORA" -
ISTITUZIONE VIA FITTIZIA PER ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI SOGGETTI
SENZA FISSA DIMORA, TERRITORIALMENTE NON ESISTENTE**

Nr. Progr. **93**

Data **12/09/2023**

Seduta Nr. **36**

L'anno DUEMILAVENTITRE questo giorno DODICI del mese di SETTEMBRE alle ore 19:27 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Ass.</i>	<i>Pres.</i>
NEGRISOLO SERENELLA	SINDACO		X
LORIN ALADINO	VICESINDACO		X
SILVESTRIN LORIS	ASSESSORE		X
PERMUNIAN LAURA	ASSESSORE		X
ZANOVELLO SILVIA	ASSESSORE		X
<i>TOTALE Presenti</i> 5	<i>TOTALE Assenti</i> 0		

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune,
Sig. DOTT.SSA SARA TILLATI.

Il presidente, SERENELLA NEGRISOLO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento relativo all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 1 della Legge 24.12.1954, n° 1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" secondo capoverso, che recita "Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio";

Dato atto che il successivo articolo 2, comma 1, prescrive l'obbligo per chiunque di avere una propria iscrizione anagrafica, precisando nel comma 3 che "la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio e, in mancanza di questo, nel comune di nascita";

Visto il successivo comma 4, come modificato dall'art. 3, comma 39, della legge 15.07.2009 n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", circa l'istituzione presso il Ministero dell'Interno di un apposito registro nazionale delle persone senza fissa dimora;

Visto l'articolo 1 del D.P.R. 30.05.1989, n° 223 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente;

Visto, altresì, il contenuto di "Avvertenze, note illustrative e norme A.I.R.E., Metodi e Norme, serie B - n° 29 - edizione 1992" edite dall'I.S.T.A.T., dove viene fornita la seguente definizione di persona senza fissa dimora: "La persona senza fissa dimora è, ai fini anagrafici, chi non abbia in alcun comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l'accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti e artigiani ambulanti, etc....) per cui, quindi, si è adottato il criterio dell'iscrizione anagrafica nel comune di domicilio; il domicilio, infatti, è l'unico elemento che possa legare il senza fissa dimora ad un determinato comune. Peraltro l'iscrizione anagrafica nel comune di domicilio va incontro ai legittimi interessi del cittadino senza fissa dimora, conferendogli la possibilità di iscriversi nell'anagrafe di quel comune che possa essere considerato, nei continui spostamenti dipendenti dalla natura della sua attività professionale, come quello dove più frequentemente egli fa capo, ovvero ha dei parenti o un centro d'affari o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che per lui sia più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti";

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, n° 22 del 22.07.2010, con cui vengono determinate le modalità di funzionamento del registro nazionale delle persone senza fissa dimora, giusto Decreto Ministeriale in data 06.07.2010;

Osservato che le istruzioni impartite dall'ISTAT "Avvertenze, note illustrative e norme A.I.R.E., Metodi e Norme, serie B - n° 29 - edizione 1992" dispongono che "in analogia al censimento, che prescrive l'istituzione in ogni comune di una sezione speciale "non territoriale" nella quale vengono elencati e censiti come residenti tutti i senza tetto, si ravvisa la necessità che anche in anagrafe venga istituita una via, territorialmente non esistente, ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall'Ufficio di Anagrafe, dove verranno iscritti con numero progressivo dispari, sia i senza fissa dimora che eleggano domicilio nel comune; per altre simili necessità, ma al di fuori dei casi sopraccitati, potrà essere utilizzata la stessa via con i numeri progressivi pari";

Riconosciuta l'obbligatorietà dell'iscrizione nell'apposito registro nazionale dei senza fissa dimora, qualora ve ne sia richiesta e ne ricorrano le condizioni;

Visto il contenuto della "Guida alla vigilanza anagrafica - Metodi e Norme - n° 48, edizione 2010", edita dall'I.S.T.A.T., ove si precisa che "nulla impedisce che, una volta individuati i luoghi che sintetizzano il concreto vivere del senza tetto, l'iscrizione sul territorio del comune avvenga presso una via fittizia, quale quella indicata dall'I.S.T.A.T.";

Considerato che all'interno della situazione di crisi economico-sociale attuale, sono presenti forme particolari di disagio, che spesso comportano la perdita della casa e delle condizioni minime per il soddisfacimento dei bisogni primari;

Valutato che il diritto alla residenza e, dunque, all'iscrizione anagrafica presso il Comune, rappresenta uno dei principali requisiti per accedere ad ogni altro servizio e prestazione pubblica sul territorio;

Considerato che la definizione "senza fissa dimora" nel linguaggio del legislatore è relativa a due distinte fattispecie:

☞ il c.d. senza fissa dimora in senso proprio, inteso come colui che, non fermandosi mai a lungo in uno stesso luogo, non possiede i requisiti per essere considerato, in senso stretto, residente in alcun luogo e necessita di un trattamento giuridico differenziato che consiste nel fare coincidere la residenza anagrafica con il domicilio (artisti, girovaghi, artigiani itineranti, circensi, ecc.);

☞ il c.d. "senza tetto", inteso come persona che per scelta o per una situazione soggettiva di disagio sociale, pur gravando stabilmente sul territorio comunale, non è in grado di individuare un'abitazione convenzionale dove fissare la propria dimora abituale, pur utilizzando, talvolta, in modo precario con o senza titolo, un manufatto;

Considerato che con riferimento alle situazioni di disagio sociale, il coinvolgimento preventivo ed obbligatorio del Servizio Sociale, come condizione per l'accoglimento dell'istanza di iscrizione anagrafica, costituisce elemento essenziale dell'iter procedurale in quanto diretto ad acquisire informazioni sull'effettività della situazione del soggetto richiedente l'iscrizione anagrafica;

Considerato che il Servizio Sociale svolge una costante azione di informazione e sostegno rivolta a garantire e facilitare l'esigibilità del diritto alla residenza della persona in condizione di fragilità e/o vulnerabilità sociale e all'accompagnamento dell'utente nella realizzazione del processo di aiuto, nonché di supporto all'Ufficiale di Anagrafe nell'esercizio delle funzioni attinenti alle speciali procedure di iscrizione anagrafica di cui trattasi;

Ritenuto, pertanto, di dover istituire una via territorialmente non esistente con un nome convenzionale, dove verranno iscritti con un numero progressivo dispari sia i "senza tetto" eventualmente risultanti residenti al momento del Censimento, sia i "senza fissa dimora" che eleggono domicilio nel Comune, ma che in realtà non hanno un vero e proprio recapito nel Comune stesso, e con numeri progressivi pari casi seguiti dal Servizio Sociale oltre a quelli che non rientrano nelle casistiche sopra elencate;

Ravvisata l'opportunità di denominare l'indirizzo dei soggetti senza fissa dimora che si iscriveranno, individuando il seguente toponimo fittizio: "VIA DEL COMUNE";

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modificazioni;

Visto il vigente Statuto comunale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 - 1° comma e 147 bis - 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio e l'istruttore attestano l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all'istruttore dell'atto sia in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo;"

TUTTO ciò premesso e considerato, con voti unanimi e favorevoli;

DELIBERA

1. **di recepire** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di istituire**, per i motivi espressi in premessa, una via convenzionale e territorialmente non esistente, ai fini dell'iscrizione anagrafica delle persone senza dimora che abbiano stabilito nel Comune di Cartura il proprio domicilio;
3. **di denominare** la via territorialmente non esistente con il nome convenzionale di "VIA DEL COMUNE";
4. **di stabilire** che l'iscrizione anagrafica nella via denominata "VIA DEL COMUNE" potrà avvenire previo accertamento dei requisiti da parte dell'Ufficio Servizi Demografici. L'interessato, per legge, dovrà dichiarare il proprio domicilio mediante istanza/dichiarazione scritta, e sarà tenuto a fornire tutti gli elementi e/o documenti necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio (comma 3 art. 2, legge 24 dicembre 1954 n. 1228);
5. **di dare atto** che per tutti coloro che non sono in grado di dimostrare il domicilio dovranno rivolgersi al Comune di Nascita;
6. **di approvare** che ogni comunicazione diretta a dette persone s'intende notificata, a tutti gli effetti, mediante la pubblicazione presso l'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 143 c.p.c.;
7. **di demandare** al Responsabile del Settore II – Servizi Demografici ogni atto inerente e conseguente la presente deliberazione;
8. **di assolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente.

Con separata votazione unanime espressa nei modi e forme di legge, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI CARTURA
PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 93 del 12/09/2023

OGGETTO:

GESTIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI "SENZA FISSA DIMORA" - ISTITUZIONE VIA FITTIZIA PER ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA, TERRITORIALMENTE NON ESISTENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
NEGRISOLO SERENELLA

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA TILLATI SARA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).